



COMUNE DI CAMPAGNOLA CREMASCA
Provincia di Cremona

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione - seduta Pubblica

**OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE ARTICOLI 73-74-75 DEL
"REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA"**

L'anno **duemilaventicinque** addì **diciannove** del mese di **dicembre** alle ore **19:00**, nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

Guerini Rocco Agostino	SINDACO	Presente
Dede' Eugenio	ASSESSORE	Presente
Carrara Raffaele	VICE SINDACO	Presente
PUERARI GIAN ATTILIO	CONSIGLIERE	Presente
RIBOLI SAMUELE	CONSIGLIERE	Assente
Thevenet Roberto	CONSIGLIERE	Assente
PAVESI ENRICA	CONSIGLIERE	Presente
FORCATI GIUSEPPINA	CONSIGLIERE	Assente
Lupo Pasini Maurizio	CONSIGLIERE	Presente
Denti Gian Pietro	CONSIGLIERE	Presente
Miragoli Carolina	CONSIGLIERE	Assente

PRESENTI n. 7

ASSENTI n. 4.

Assiste il Segretario Comunale Massimiliano Dott. Alesio.

Accertata la validità dell'adunanza il Sig. Agostino Guerini Rocco in qualità di SINDACO assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N .36 DEL 19-12-2025

**OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE ARTICOLI 73-74-75 DEL "REGOLAMENTO
COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA"**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Campagnola Cremasca, li 11-12-2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Massimiliano Alesio

IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra l'Assessore Eugenio Dedè.

PREMESSO che il vigente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria è stato approvato con deliberazione consiliare n. 16 del 26.05.2015.

RAVVISATA la necessità di modificare gli articoli 73, 74 e 75 del predetto Regolamento, in tema di concessioni cimiteriali, al fine di maggiormente dettagliare e precisare la disciplina in materia.

RILEVATO che gli articoli 73, 74 e 75 dispongono, attualmente, quanto segue:

Articolo 73: *Le concessioni possono essere soggette a: - Rinuncia per trasferimento e cambio; Revoca; Decadenza*

Articolo 74: **1** *Una concessione può essere rinunciata in qualsiasi momento.* **2** *Costituisce rinuncia anche il trasferimento di salma o di un gruppo di salme da sepoltura a tumulazione ad altra sepoltura nell'interno del cimitero, come pure il trasferimento fuori Comune. Può essere consentita la traslazione di una salma da un qualunque posto in concessione ad altro posto.* **3** *In caso di cambio di sepoltura, l'interessato dovrà stipulare un nuovo atto di concessione.* **4** *Per le concessioni rinunciate su richiesta del concessionario o degli aventi diritto si decade da ogni residuo relativo alla durata dello stesso. Nulla è dovuto dal Comune in caso di rinuncia.* **5** *Tutte le concessioni possono essere stipulate solo in presenza di salma, fatta salva la possibilità di ottenere la concessione, da parte del coniuge ancora in vita aente un'età minima 17 di 65 anni compiuti. Tale facoltà spetta anche al convivente superstite, aente la medesima residenza del deceduto al momento della morte di quest'ultimo.*

Articolo 75: *Per esigenze di pubblico interesse ed opere di carattere generale, il Comune ha facoltà di rimuovere in ogni momento qualsiasi sepoltura a tumulazione, comprese le tombe di famiglia, dandone comunicazione tempestiva ai concessionari ed accordando ai medesimi altra sepoltura, di pari valore e durata, a carico del comune.*

PRESA VISIONE della proposta di modifica degli articoli 73 e 74 (in “grassetto rosso”: le modificazioni; in “barrato”: le eliminazioni):

Articolo 73:

1. *Le concessioni possono essere soggette a:*
a) naturale scadenza;
b) rinuncia per trasferimento e cambio;
c) revoca;
d) decadenza.

Articolo 74:

1. *Una concessione può essere **oggetto di rinuncia solo dopo la decorrenza del termine minimo di 5 anni dalla stipula del contratto** in qualsiasi momento.*
2. *Costituisce rinuncia anche il trasferimento di salma o di un gruppo di salme da sepoltura a tumulazione ad altra sepoltura nell'interno del cimitero, come pure il trasferimento fuori Comune. Può essere consentita la traslazione di una salma da un qualunque posto in concessione ad altro posto. **In caso di rinuncia, il concessionario è obbligato a liberare il manufatto in concessione da salme o resti o ceneri per destinarli ad altra sepoltura o all'ossario/cinerario comune, sostenendo tutte le relative spese previste.***
3. *In caso di rinuncia con cambio di sepoltura, l'interessato dovrà stipulare un nuovo **contratto di concessione.***
4. *Per le concessioni rinunciate su richiesta del concessionario o degli aventi diritto, si decade da ogni **diritto relativo al periodo residuo di durata della concessione.** ~~residuo relativo alla durata dello stesso. In ogni caso, il rinunciante nulla potrà pretendere dal Comune e nulla è dovuto dal Comune in caso di rinuncia.~~*

5. Tutte le concessioni possono essere stipulate solo in presenza di salma, fatta salva la possibilità di ottenere la concessione, da parte del coniuge ancora in vita avente un'età minima 17 di 65 anni compiuti. Tale facoltà spetta anche al convivente superstite, avente la medesima residenza del deceduto al momento della morte di quest'ultimo.
6. **Se alla data di naturale scadenza della concessione cimiteriale, non perviene alcuna comunicazione scritta da parte del concessionario circa la volontà di rinnovo, l'Amministrazione Comunale disporrà liberamente del loculo, addebitando i costi delle spese di estumulazione ed eventuale cremazione al concessionario medesimo.**

Articolo 75:

1. ~~Per esigenze di pubblico interesse ed opere di carattere generale, il Comune ha facoltà di rimuovere in ogni momento qualsiasi sepoltura a tumulazione, comprese le tombe di famiglia, dandone comunicazione tempestiva ai concessionari ed accordando ai medesimi altra sepoltura, di pari valore e durata, a carico del comune. Per ragioni di pubblico interesse, il Comune può, con idonea motivazione, revocare in ogni momento qualsiasi sepoltura a tumulazione, comprese cappelle, edicole e tombe di famiglia, dandone congruo preavviso ai Concessionari ed accordando ai medesimi altra sede di sepoltura, garantendo la durata residua, con oneri a carico del Comune medesimo. La revoca può essere disposta anche nel caso in cui, a causa di uno stato di degrado in cui versino i manufatti in concessione, possa derivare una situazione di grave pericolo per l'incolumità pubblica. In tal caso, se il Concessionario o gli aventi diritto non porranno in essere, nei termini definiti dal Comune, i necessari interventi, il Comune procederà alla revoca, con conseguente obbligo di liberare il manufatto dalle salme presenti.~~
2. **Si intendono decadute dal diritto di concessione, le sepolture a tumulazione che non risultino sistematiche a norma di Regolamento od altre disposizioni vigenti in materia, o per inadempienza delle obbligazioni derivanti dalla concessione, o per abbandono. Si considera abbandono lo stato gravemente indecoroso della sepoltura a seguito di mancata manutenzione.**
3. **Nei casi previsti al comma 2°, sarà notificata al Concessionario, od agli aventi diritto, specifica diffida per l'esecuzione delle opere ritenute necessarie. Decorso infruttuosamente il periodo indicato nella diffida, ove non ricorrono circostanze tali da giustificare una proroga, sarà dichiarata la decadenza della concessione con atto da notificarsi al Concessionario o aente diritto attraverso le stesse modalità utilizzate per la diffida.**
4. **La pronuncia di decadenza comporta quanto segue:**
 - a) **il Comune provvederà all'estumulazione della salma o delle salme, dei resti o delle ceneri, e gli stessi saranno destinati al campo indecomposti o all'ossario/cinerario comune, addebitandone le relative spese al concessionario inadempiente; delle operazioni verrà redatto apposito verbale;**
 - b) **tutto ciò che è posto sulla sepoltura cadrà in proprietà del Comune;**
 - c) **il Concessionario (o aente diritto) non potrà richiedere od esigere alcun rimborso;**
 - d) **il Comune disporrà pienamente dei sepolcreti lasciati liberi per farne nuova concessione a terzi richiedenti.**

RITENUTO di approvare la proposta di modifica.

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 49, comma 2°, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta di deliberazione, il Segretario Comunale ha espresso parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica del provvedimento.

EFFETTUATA LA VOTAZIONE:

Con voti favorevoli n. 7, contrari n. /, astenuti n. /, su n. 7 Consiglieri presenti e votanti in modo palese per alzata di mano;

DELIBERA

1. Di approvare le modificazioni agli articoli 73,74 e 75 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria come segue (in “grassetto rosso”: le modificazioni; in “barrato”: le eliminazioni):

ARTICOLO 73:

2. *Le concessioni possono essere soggette a:*
 - a) naturale scadenza;**
 - b) rinuncia per trasferimento e cambio;*
 - c) revoca;*
 - d) decadenza.*

ARTICOLO 74:

7. *Una concessione può essere oggetto di **rinuncia** solo dopo la decorrenza del termine minimo di 5 anni dalla stipula del contratto in qualsiasi momento.*
8. *Costituisce rinuncia anche il trasferimento di salma o di un gruppo di salme da sepoltura a tumulazione ad altra sepoltura nell'interno del cimitero, come pure il trasferimento fuori Comune. Può essere consentita la traslazione di una salma da un qualunque posto in concessione ad altro posto. In caso di rinuncia, il concessionario è obbligato a liberare il manufatto in concessione da salme o resti o ceneri per destinarli ad altra sepoltura o all'ossario/cinerario comune, sostenendo tutte le relative spese previste.*
9. *In caso di rinuncia con cambio di sepoltura, l'interessato dovrà stipulare un nuovo contratto di concessione.*
10. *Per le concessioni rinunciate su richiesta del concessionario o degli aventi diritto, si decade da ogni diritto relativo al periodo residuo di durata della concessione. residuo relativo alla durata dello stesso. In ogni caso, il rinunciante nulla potrà pretendere dal Comune e nulla è dovuto dal Comune in caso di rinuncia.*
11. *Tutte le concessioni possono essere stipulate solo in presenza di salma, fatta salva la possibilità di ottenere la concessione, da parte del coniuge ancora in vita avente un'età minima 17 di 65 anni compiuti. Tale facoltà spetta anche al convivente superstite, avente la medesima residenza del deceduto al momento della morte di quest'ultimo.*
12. *Se alla data di **naturale scadenza** della concessione cimiteriale, non perviene alcuna comunicazione scritta da parte del concessionario circa la volontà di rinnovo, l'Amministrazione Comunale disporrà liberamente del loculo, addebitando i costi delle spese di estumulazione ed eventuale cremazione al concessionario medesimo.*

ARTICOLO 75:

5. ~~Per esigenze di pubblico interesse ed opere di carattere generale, il Comune ha facoltà di rimuovere in ogni momento qualsiasi sepoltura a tumulazione, comprese le tombe di famiglia, dandone comunicazione tempestiva ai concessionari ed accordando ai medesimi altra sepoltura, di pari valore e durata, a carico del comune.~~
Per ragioni di pubblico interesse, il Comune può, con idonea motivazione, revocare in ogni momento qualsiasi sepoltura a tumulazione, comprese cappelle, edicole e tombe di famiglia, dandone congruo preavviso ai Concessionari ed accordando ai medesimi altra sede di sepoltura, garantendo la durata residua, con oneri a carico

del Comune medesimo. La revoca può essere disposta anche nel caso in cui, a causa di uno stato di degrado in cui versino i manufatti in concessione, possa derivare una situazione di grave pericolo per l'incolumità pubblica. In tal caso, se il Concessionario o gli aventi diritto non porranno in essere, nei termini definiti dal Comune, i necessari interventi, il Comune procederà alla revoca, con conseguente obbligo di liberare il manufatto dalle salme presenti.

6. *Si intendono decadute dal diritto di concessione, le sepolture a tumulazione che non risultino sistematiche a norma di Regolamento od altre disposizioni vigenti in materia, o per inadempienza delle obbligazioni derivanti dalla concessione, o per abbandono. Si considera abbandono lo stato gravemente indecoroso della sepoltura a seguito di mancata manutenzione.*
7. *Nei casi previsti al comma 2°, sarà notificata al Concessionario, od agli aventi diritto, specifica diffida per l'esecuzione delle opere ritenute necessarie. Decorso infruttuosamente il periodo indicato nella diffida, ove non ricorrano circostanze tali da giustificare una proroga, sarà dichiarata la decadenza della concessione con atto da notificarsi al Concessionario o aente diritto attraverso le stesse modalità utilizzate per la diffida.*
8. *La pronuncia di decadenza comporta quanto segue::*
 - e) il Comune provvederà all'estumulazione della salma o delle salme, dei resti o delle ceneri, e gli stessi saranno destinati al campo indecomposti o all'ossario/cinerario comune, addebitandone le relative spese al concessionario inadempiente; delle operazioni verrà redatto apposito verbale;*
 - f) tutto ciò che è posto sulla sepoltura cadrà in proprietà del Comune;*
 - g) il Concessionario (o aente diritto) non potrà richiedere od esigere alcun rimborso;*
 - h) il Comune disporrà pienamente dei sepolcreti lasciati liberi per farne nuova concessione a terzi richiedenti.*

2. Di dare atto che le modificazioni entreranno in vigore il giorno successivo all'intervenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.

Con separata votazione, stante l'urgenza:

Con voti favorevoli n. 7, contrari n. /, astenuti n. /, su n. 7 Consiglieri presenti e votanti in modo palese per alzata di mano:

DELIBERA

3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Agostino Guerini Rocco

IL Segretario Comunale
Dott. Massimiliano Alesio

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSIGLIARI
(art. 125 D.lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione, oggi 15-01-2026 giorno di pubblicazione, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267.

Campagnola Cremasca, 15-01-2026

IL Segretario Comunale
Dott. Massimiliano Alesio

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio informatico del Comune dal 15-01-2026 al 30-01-2026

Campagnola Cremasca, 15-01-2026

IL Segretario Comunale
Dott. Massimiliano Alesio

CERTIFICATO DI ACQUISITA ESECUTIVITÀ
(art. 134, 3° e 4° comma D.lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

Il 19-12-2025 per essere la stessa stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Campagnola Cremasca,

IL Segretario Comunale
Dott. Massimiliano Alesio